

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3017

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLI, de GHISLANZONI CARDOLI, CABRINI, SCARPA BONAZZA  
BUORA, DEVICIENTI, COLLAVINI**

Norme per la regolamentazione della produzione  
del latte vaccino

*Presentata il 2 agosto 1995*

**ONOREVOLI COLLEGGI!** — L'esperienza fatta in questi anni con l'applicazione della legge n. 468 del 1992, che regola il regime comunitario delle quote di produzione latte, ha messo in evidenza gravi difficoltà dei produttori agricoli già penalizzati dalle restrizioni imposte dalla Comunità. La particolare complessità dei regolamenti comunitari e della situazione socio-economica della zootecnia italiana impongono una revisione della legge n. 468 del 1992 che faccia tesoro della esperienza maturata nella sua applicazione ed apportando quelle integrazioni necessarie per meglio adattarla alla realtà economica del Paese ed alle esigenze dei produttori. La complessità della normativa impone una riscrittura della legge e da qui la necessità tecnica della sua abrogazione a partire dalla campagna produttiva 1996-1997.

L'obiettivo è dare una risposta chiara ai produttori di latte per consentire loro di

realizzare la massima produzione di latte possibile nel completo rispetto delle norme comunitarie e nell'interesse del Paese. L'Italia è gravemente deficitaria di latte e prodotti lattiero-caseari e dipende per circa il 50 per cento dall'importazione con pesanti riflessi economici per la bilancia dei pagamenti. In queste condizioni sarebbe estremamente grave non riuscire a produrre tutto il quantitativo di latte assegnato al nostro Paese dalle regole comunitarie sulle quote di produzione. Ed è in questo spirito che la proposta vuole semplificare al massimo l'applicazione delle norme comunitarie e fornire lo strumento legislativo per avviare un importante programma di ristrutturazione del settore lattiero italiano, creando quel dinamismo in grado di consentire al tessuto produttivo efficiente di sopperire alle mancate produzioni di quegli agricoltori che si stanno allontanando dalla produzione di latte per

dedicarsi ad altre produzioni agricole. A tale fine la proposta rivede la modalità di cessione delle quote introducendo la possibilità per i produttori di aderire ad un piano nazionale di ristrutturazione che consenta loro di acquistare quote di produzione lasciate libere da produttori che hanno cambiato indirizzo produttivo agricolo. Il piano di ristrutturazione fornirà risposte ed opportunità ai produttori che hanno subito importanti riduzioni della quota B di rilanciare il processo produttivo. Questa ristrutturazione sarà realizzata con l'indispensabile collaborazione e controllo delle regioni e delle province autonome, dell'EIMA, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle associazioni dei produttori. Questa collaborazione trarrà nuovi stimoli ed energie dall'introduzione di norme più chiare e più semplici da applicare ed in grado di migliorare l'efficienza economica del settore. Tutti i soggetti sono chiamati a collaborare secondo le proprie competenze e capacità elevando il livello di controllo sulla applicazione della legge effettuato dalle regioni e province autonome nella piena collaborazione con l'EIMA ed il Ministero responsabile nei confronti dell'Unione europea.

Le principali integrazioni che questa proposta apporta alla legge n. 468 del 1992 toccano diversi aspetti della normativa.

Vengono introdotti sistemi di garanzia previsti dalla legislazione vigente (fidejussioni bancarie o assicurative) che i produttori possono offrire ai primi acquirenti a copertura degli eventuali prelievi sulle produzioni in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento. Tale possibilità consentirà agli acquirenti che lo accettino di non effettuare prelievi su eccedenze di produzione che potranno essere assorbite dalla compensazione delle produzioni. Questa opportunità consente alle associazioni di produttori di ben indirizzare la produzione di latte senza penalizzare quei produttori in grado di incrementare le produzioni a copertura di quelle non realizzate dagli altri associati. Resta ferma la possibilità degli acquirenti che lo ritengano di non accettare tali garanzie. Tale discrezionalità

è dovuta all'acquirente quale unico responsabile nei confronti dello Stato e della Unione europea del versamento del prelievo anche se con facoltà di rivalsa nei confronti del produttore.

Un altro aspetto innovativo è rappresentato dalle modalità di applicazione della compensazione tra le maggiori e minori produzioni rispetto ai quantitativi di riferimento con l'introduzione di metodi di calcolo conformi alla normativa comunitaria che prevedono la redistribuzione dei quantitativi di riferimento inutilizzati proporzionalmente alle quote possedute dai produttori che hanno superato invece i propri quantitativi di riferimento.

La compensazione tra produttori ha lo scopo di trovare un ammortizzatore che consenta di trasferire le quote non utilizzate da un produttore ad un altro che abbia superato i propri quantitativi di riferimento. La compensazione quindi deve, se possibile, assorbire quelle produzioni realizzate in eccedenza rispetto ai propri quantitativi di riferimento. Un produttore potrebbe eccedere dai propri quantitativi di riferimento per motivi tecnici di gestione, per motivi fisiologici degli animali, che non sono macchine governabili automaticamente, o per motivi speculativi. Le eccedenze di produzione tecnica e fisiologica sono proporzionate alla quota a disposizione del produttore mentre quelle speculative possono eccedere in modo non proporzionato. Il metodo di calcolo della compensazione previsto dalla norma comunitaria è indirizzato proprio ad assorbire eventuali eccedenze tecniche ed a punire eccedenze speculative. Il meccanismo italiano attualmente vigente invece lascia ampi spazi alle eccedenze speculative.

Vista la complessità tecnica dell'argomento è opportuno un esempio pratico corredato di tabelle.

Il metodo di calcolo della compensazione tra produttori previsto in Italia distribuisce il prelievo proporzionalmente tra i produttori in funzione del contributo dei singoli alla determinazione della eccedenza. In sostanza, se un produttore produce il 30 per cento del totale dell'eccedenza, deve pagare il 30 per cento del totale del prelievo.

Le tabelle allegate mostrano la differenza di calcolo della compensazione nazionale e comunitaria. Nella parte alta delle tabelle sono simulati i calcoli con il metodo nazionale e nella seconda parte delle tabelle sono simulati i calcoli della compensazione comunitaria. Il primo foglio simula la situazione di un anno ed il secondo quella di un anno successivo dove solo un produttore (giallo) incrementa ulteriormente la propria produzione eccedente. Come appare chiaro la differenza è notevolissima. Con la compensazione nazionale i produttori eccedentari vengono penalizzati senza tenere in nessun conto la quota rispettiva per cui ad esempio i produttori (giallo e rosso) producono la medesima eccedenza e con il sistema nazionale pagano la medesima multa. Tuttavia il produttore giallo produce il 300 per cento della sua quota mentre il produttore rosso produce il 166 per cento della sua quota.

Con la compensazione nazionale il produttore verde che produce una eccedenza minima (10) deve egualmente pagare la multa mentre con la compensazione comunitaria queste piccole eccedenze vengono assorbite e non paga nulla.

La compensazione nazionale obbliga a pagare tutti i produttori che eccedono anche di un solo litro una multa. La compensazione comunitaria assorbe tutte le piccole eccedenze e porta a pagare il minor numero di produttori possibile. Con la compensazione nazionale sarà possibile che molte multe siano riscosse con costi superiori alla multa riscossa.

Se si analizza il foglio numero 2 si nota che, a fronte dell'aumento della produzione solo del produttore giallo che produce il 500 per cento della propria quota, tutti i produttori eccedenti, pur rimanendo allo stesso livello di produzione, pagano una multa superiore. Il comportamento sconsiderato di un singolo si riflette negativamente su tutti i produttori eccedentari. Con il metodo della compensazione comunitaria solo il produttore giallo si vede aumentata la multa che resta dunque invariata per gli altri produttori che non hanno modificato il quantitativo prodotto.

La proposta affronta poi altri problemi come quelli degli istituti di ricerca e delle manifestazioni fieristiche dove la produzione di modesti quantitativi di latte generava una massa tale di adempimenti burocratici da scoraggiare le attività di ricerca o la partecipazione degli allevatori alle manifestazioni fieristiche mettendo a rischio un importante aspetto di promozione e commercializzazione della zootecnia e della genetica italiana così apprezzata all'estero.

Vengono definiti con chiarezza gli obblighi e i divieti alle aziende che usufruiscono o hanno usufruito di programmi di abbandono della produzione finanziati con oneri a carico della collettività o della Unione europea.

Un'altra novità introdotta dalla proposta di legge riguarda la possibilità di utilizzare le quote acquistate o affittate da un produttore immediatamente, in corso di campagna a condizione che le operazioni di acquisto o affitto siano concluse e comunicate agli organismi competenti entro il 31 dicembre di ciascuna campagna per consentire i necessari controlli ed adempimenti. L'utilizzo immediato delle quote acquistate o affittate garantisce ulteriori possibilità di raggiungere la massima produzione possibile. Precedentemente una quota acquistata non poteva essere utilizzata fino alla campagna successiva. Questo significava che per quella campagna quel quantitativo di latte non sarebbe stato prodotto da nessuno. Sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per definire un punto di mediazione tra le aspettative dei produttori titolari di sola quota A e quelli titolari di quota A e B non proponendo l'unificazione delle due quote e vietando la commercializzazione a qualsiasi titolo della quota B. Si crea così una sostanziale differenziazione giuridica tra i due tipi di quota. La quota A assume valore di diritto con valenza di « capitale ». La quota B si configura in una concessione a produrre, che il titolare può sfruttare fino a quando e in grado di produrla ma che non può cedere a terzi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

METODO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE DELLE PRODUZIONI  
IN ITALIA E IN EUROPA

Produttore	Metodo di compensazione adottato in Italia					
	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
bianco	1000	2000	0	1000	381.24	618.76
giallo	1000	3000	0	2000	762.48	1237.52
rosso	3000	5000	0	2000	762.48	1237.52
verde	1100	1110	0	10	3.81	6.19
azzurro	15000	12000	3000	0		
bleu	500	400	100	0		
TOTALE QUOTA	21600					
TOT. NON UTILIZZATA			3100			
PRELIEVO		1910				
TOT. ECCEDENZA				5010		
TOT. PRELIEVO					1910.00	
TOT. COMPENSATA						3100.00

Produttore	Metodo di compensazione conforme CEE					
	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
bianco	1000	2000	0	1000	382.00	618.00
giallo	1000	3000	0	2000	1382.00	618.00
rosso	3000	5000	0	2000	146.00	1854.00
verde	1100	1110	0	10	0.00	10.00
azzurro	15000	12000	3000	0		
bleu	500	400	100	0		
TOTALE QUOTA	21600					
TOT. NON UTILIZZATA			3100			
PRELIEVO		1910				
TOT. ECCEDENZA				5010		
TOT. PRELIEVO					1910.00	
TOT. COMPENSATA						3100.00

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

METODO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE L'ANNO SUCCESSIVO CON SOLO UN PRODUTTORE CHE MODIFICA LA SUA PRODUZIONE (PRODUTTORE GIALLO).  
CONFRONTO TRA ITALIA ED EUROPA

Produttore	Metodo di compensazione adottato in Italia					
	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
bianco	1000	2000	0	1000	557.77	442.23
giallo	1000	5000	0	4000	2231.10	1768.90
rosso	3000	5000	0	2000	1115.55	884.45
verde	1100	1110	0	10	5.58	4.42
azzurro	15000	12000	3000	0		
bleu	500	400	100	0		
TOTALE QUOTA	21600					
TOT. NON UTILIZZATA			3100			
PRELIEVO		3910				
TOT. ECCEDENZA				7010		
TOT. PRELIEVO					3910.00	
TOT. COMPENSATA						3100.00

Produttore	Metodo di compensazione conforme CEE					
	Quota	Produzione	Non utilizzata	Eccedenza	Prelievo	Compensata
bianco	1000	2000	0	1000	382.00	618.00
giallo	1000	5000	0	4000	3382.00	618.00
rosso	3000	5000	0	2000	146.00	1854.00
verde	1100	1110	0	10	0.00	10.00
azzurro	15000	12000	3000	0		
bleu	500	400	100	0		
TOTALE QUOTA	21600					
TOT. NON UTILIZZATA			3100			
PRELIEVO		3910				
TOT. ECCEDENZA				7010		
TOT. PRELIEVO					3910.00	
TOT. COMPENSATA						3100.00

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1996-31 marzo 1997, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. A decorrere dal 1° aprile 1996 la legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli articoli 11 e 12 della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'EIMA pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori di latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari all'indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di pro-

dotto commercializzato dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non comprese nella lettera a), e attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992 e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di dodici mesi, elevabili a ventiquattro mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 11, la perdita della stessa, che confluisce nella riserva nazionale.

5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi

allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 3, esercitano l'attività di vigilanza e controllo su ogni transazione di quota, di aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota, di verifica e correzione degli elenchi stessi, di controllo presso le aziende agricole, le Associazioni e gli acquirenti. All'EIMA (Ente per gli interventi nel mercato agricolo) competono la vigilanza del quantitativo globale assegnato all'Italia e la predisposizione di criteri e di procedure omogenee per l'applicazione del sistema. Sono costituite a livello nazionale presso l'EIMA e a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, comitati consultivi per la verifica dell'applicazione della presente legge, ai quali partecipano i rappresentanti della pubblica amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori e delle unioni nazionali.

### ART. 3.

1. Le associazioni di produttori di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'EIMA domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

2. Le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al comma 1 sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunita-



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, né può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'EIMA e alle regioni per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

## ART. 4.

1. Entro il 10 marzo di ciascun anno l'EIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi, aggiornati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 febbraio, dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

3. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio agricoltura decentrato di ogni capoluogo di provincia.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino presso le regioni possono essere presentate da parte dei produttori istanze di riesame della propria posizione. Le regioni sono tenute a verificare e

rispondere a tali istanze entro trenta giorni; le posizioni corrette hanno immediata validità tramite una comunicazione scritta della regione al produttore, all'acquirente e all'Associazione.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

#### ART. 5.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterla alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, nonché all'EIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 3.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'EIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che

oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, possono accettare forme di garanzia previste dalla legge, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscono il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente legge.

6. L'utilizzo delle garanzie di cui al comma 5 non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione nonché per il rispetto del termine di cui al citato regolamento (CEE) n. 536/93, entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 10 della presente legge, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.

7. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione tra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati e determinano con apposita delibera, l'ammontare del contributo dovuto dopo aver ridistribuito i quantitativi di riferimento non utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattenute.

8. Entro il termine di cui al comma 7 i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 7.

9. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione

prescritta dal comma 8 devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime, nonché all'EIMA.

10. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 8, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi calcolati al tasso legale.

11. Ove, entro cinque mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

12. I produttori non associati provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

13. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 10, comma 2. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'EIMA, che può avvalersi a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici o di organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione sono stabiliti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sentite le regioni, in base ai criteri stabiliti al comma 7.

#### ART. 6.

1. I produttori titolari di una quota per vendite dirette inviano all'EIMA e alla

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

regione ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, la documentazione fiscalmente valida attestante i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato devono inviare una dichiarazione attestante la mancata produzione.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno la predetta documentazione anche all'associazione di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti dell'associazione, sulla base delle documentazioni fornite dai produttori associati titolari di vendite dirette, effettuano la compensazione in base alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle regioni ove ha sede l'associazione e all'EIMA.

6. Effettuata la compensazione, le associazioni provvedono a determinare l'eventuale prelievo supplementare, segnalandolo all'EIMA e alla regione. Tale prelievo dovrà essere versato, entro 5 mesi dal termine del periodo, dal produttore medesimo con le modalità previste al comma 7.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 10 della presente legge, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori devono inviare copia della ricevuta alle competenti regioni, nonché all'EIMA.

9. Le regioni, sulla base della documentazione di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale segnalandogli l'esatto importo del prelievo supplementare da versare con le modalità previste al comma 7.

## ART. 7.

1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini pre-

scritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma ulteriore pari al 30 per cento del prelievo dovuto, gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

#### ART. 8.

1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 7 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui al medesimo articolo 7.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 7 è pari al prelievo dovuto.

#### ART. 9.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni dei produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che potrà intervenire

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

anche in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per garantire l'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso degli addetti ai controlli presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

## ART. 10.

1. L'ammontare delle trattenute di cui agli articoli 5 e 6 sono pari all'importo stabilito per ogni campagna produttiva dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto.

2. Le somme trattenute devono essere versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al « Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

3. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

5. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento si applica l'articolo 8.

## ART. 11.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il produttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare

l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

*a)* l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;

*b)* le due aziende indicate nella lettera *a)* devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

3. Qualora le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 e ai commi 6 e 7 non consentano la cessione della quota, quest'ultima è consentita su tutto il territorio nazionale. Le cessioni sono consentite su tutto il territorio nazionale qualora venga data esecuzione ai piani di ristrutturazione della produzione lattiera secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12.

4. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di 30 tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a culture arboree, a condizione che con l'acquisizione e con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

5. Le cessioni di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicate entro 15 giorni dalla data della stipula del contratto alla regione per l'aggiornamento del bollettino. La cessione ha validità dal momento della convalida da effettuarsi da parte della regione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'acquirente.

6. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della coope-



rativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 5 e 9.

7. Il diritto di prelazione di cui al comma 6 è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita dai produttori della stessa associazione con le modalità ed i termini previsti dal medesimo comma 6.

8. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.

9. In caso di applicazione del comma 5, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo, nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.

10. La riserva di cui al comma 9 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 9 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro 12 mesi

dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscano nella riserva nazionale.

11. *Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato alla regione la quale, verificata la regolarità degli atti, segnala all'EIMA le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti dall'articolo 4.*

12. *Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.*

#### ART. 12.

1. *In presenza di un piano di ristrutturazione e per la durata del medesimo, la facoltà per il produttore di cedere od affittare la quota latte senza alienare l'azienda agricola secondo le modalità di cui all'articolo 11 della presente legge è sospesa.*

2. *L'EIMA, al fine di realizzare una ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale attuale, a partire dalla campagna 1995-1996, un piano di trasferimento dei quantitativi di riferimento, anche pluriennale, secondo i seguenti criteri:*

*a) ai produttori che cedono totalmente o parzialmente quote latte di cui risultano titolari viene corrisposta dall'EIMA una indennità pari a lire 400 per ogni chilo di latte ceduto; alle cessioni di quote effettuate in base al comma 1 non si applica quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 11. Le cessioni debbono avvenire entro il 31 ottobre di ciascuna campagna;*

*b) i produttori che intendono acquistare una quota latte devono corrispondere una somma pari a lire 400 per ogni chilogrammo di latte acquistato. A tal fine i produttori interessati devono presentare apposita istanza all'EIMA entro il 30 novembre di ciascuna campagna;*

*c) l'EIMA procede alla cessione delle quote latte in via prioritaria ai produttori che hanno subito una riduzione della*

quota B e nei limiti della quota ridotta in particolare istituendo il diritto di prelazione per l'acquisto da parte dei produttori operanti nelle regioni di provenienza delle quote vendute e successivamente ai produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 20 per cento della quota A posseduta e nei limiti delle disponibilità;

d) qualora se ne ravvisi la necessità l'EIMA attua il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo anche per i periodi 1996-1997 e 1997-1998. Per i successivi periodi di applicazione le ulteriori quote disponibili saranno assegnate ai richiedenti proporzionalmente alla quota A posseduta e alla disponibilità;

e) i produttori titolari di quote A e B che hanno subito una riduzione di quota B e che hanno in essere un contratto di affitto di sola quota latte possono, scaduto il contratto, esercitare il diritto di prelazione all'acquisto delle quote oggetto del contratto di affitto alle condizioni previste alla lettera a).

3. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'EIMA per l'anno 1995 e successivi previa delibera del CIPE. Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui alla lettera b) del comma 2.

4. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 hanno efficacia dal momento dell'assegnazione effettuata dall'EIMA anche in corso di campagna.

5. I produttori che aderendo al piano di cui al presente articolo, hanno acquistato quote latte non possono alienare o trasferire a terzi le quote possedute per le tre campagne successive.

6. Le quote B non possono essere oggetto di alcuna forma di commercializzazione.

7. Il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

## ART. 13.

1. A chi viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. A chi viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

3. A chi viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 8 e 9, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

4. A chi viola gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere *c*), *e*) ed *f*), del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

5. A chi viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione delle facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. L'erogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. I titolari di quota A non superiore a chilogrammi 4537, che hanno già ceduto i propri quantitativi assegnati nelle precedenti campagne, perdono l'intera quota B.

## ART. 14.

1. Le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie, possono, con istanza motivata, richiedere all'EIMA l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

2. L'EIMA, valutata l'istanza, procede all'attribuzione del quantitativo richiesto ove risulti la disponibilità nella riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, abrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristico-zootecnica ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti, o qualificata internazionale con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte, e coperti da un'apposita riserva nazionale di 250 tonnellate appositamente costituita dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Gli enti organizzatori devono comunicare all'EIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni.

## ART. 15.

1. I produttori che beneficiano di un'indennità per programmi di abbandono della produzione lattiera, realizzati in attuazione di disposizioni nazionali e comunitarie, non possono, limitatamente all'azienda interessata a programma, commercializzare latte o altri prodotti lattiero-caseari, né a titolo di consegne né a titolo di vendite dirette né cederli a titolo gratuito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai produttori beneficiari di indennità per i programmi di abbandono realizzati a partire dal 1° aprile 1984.

2. Nelle aziende interessate ai programmi di abbandono non possono essere

detenute vacche di razze a prevalente attitudine alla produzione di latte. Possono, comunque, essere detenuti animali appartenenti alle predette razze fino al decimo giorno successivo al primo parto. Le regioni, in considerazione della peculiarità della realtà produttiva locale, individuano le razze bovine di cui sopra.

3. In ogni caso il latte bovino prodotto nelle aziende di cui al presente articolo può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito della azienda medesima.

#### ART. 16.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge.